

R.G. n. <u>551/2019</u>	R.G.N.R. n. <u>16069/2015</u>	Sent. n. <u>2188/2020</u>
Depositata il <u>16-2-21</u>	<i>Magnelli</i>	Irrevocabile il



**TRIBUNALE PENALE DI FIRENZE  
SEZIONE TERZA  
RITO MONOCRATICO  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

2290  
CUT € 759  
E/A/SG u. 538/21

Il Giudice Monocratico dott. Gaetano Magnelli all'udienza del giorno 12 giugno 2020 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

proc. pen. RG n. 5091/2017 - RGNR n. 79531/2015  
nei confronti di :

1) **OTTAVIANI LANCIOTTO**, nato a Barberino del Mugello (FI) il 04.03.1946, residente in Borgo San Lorenzo (FI), loc. Ronta, Via Faentina, n. 58/3, effettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico, n. 78, presso lo studio del difensore di fiducia, Avv. Luca BISORI del Foro di Firenze;  
**difeso di fiducia dall'Avv. Luca BISORI del Foro di Firenze;**

2) **OTTAVIANI TULLIA**, - posizione stralciata -

**IMPUTATI**

della contravvenzione di cui agli artt. 110 c.p. e 256 terzo comma del D.lgs. 3 aprile 2006, perché, in concorso tra loro,

OTTAVIANI LANCIOTTO nella qualità di amministratore unico della Fornace di Candeli S.r.l. (costituita il 19.02.1996 e cessata l'1.8.2001), società detentrica del 100% delle quote della Calce Paterno S.r.l. dall'anno 1996 all'anno 2001, nonché nella qualità di liquidatore, socio di maggioranza e rappresentante legale della Industriale Vaglia S.r.l. dal 5.9.2011 (società in liquidazione dal 30.7.2014) e di amministratore unico della Paterno Trasporti S.r.l., come da nomina del 13.10.2005,

OTTAVIANI TULLIA nella qualità di amministratore unico e, in seguito, di liquidatore fino al 14.9.2010 della Paterno S.r.l. (società che ha incorporato la Calce Paterno S.r.l. dal 18.12.2000 al 1.08.2001, data della sua definitiva cessazione, ed alla quale è subentrata la Paterno S.r.l.), nonché di socio di maggioranza e di amministratore unico dal 1.2.2008 al 29.7.2010 della Commerciale Vaglia S.r.l. e di liquidatore e rappresentante legale dal 4.2.2009 al 30.7.2014 della Industriale Vaglia S.r.l. in liquidazione (società che, fino alla data del 14.9.2010, era denominata Immobiliare Vaglia S.r.l.),

realizzavano e gestivano una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi e non pericolosi all'interno del perimetro dell'ex cava di Paterno, sita in località Paterno e, in particolare, di rifiuti delle seguenti tipologie:

- rifiuti costituiti da **fanghi di conceria**, c.d. "filler", prodotti dalla Ecoespanso S.r.l., con sede in Santa Croce sull'Arno, stoccandoli all'interno del capannone ex forni presso lo stabilimento dell'ex Calce Paterno, facendo apparire gli stessi come materie prime secondarie, fatto che ne occultava la reale natura di rifiuto (attività riferibile agli anni 2000 - 2001);
- rifiuti costituiti da **scarti delle salamoie** prodotti dalla Solvay Chimica S.p.a., con sede in Rosignano Solvay, stoccandoli, in parte, all'interno del capannone ex forni e, in parte, sotterrandoli nell'area del piazzale industriale presso lo stabilimento dell'ex Calce Paterno, facendoli apparire come materie prime secondarie, fatto che ne occultava la reale natura di rifiuto (attività riferibile al periodo marzo 2003 - giugno 2005);
- rifiuti misti da **demolizione** (codice CER 17.07.01), nella maggior parte di pezzatura non conforme alle

*Magnelli*

norme ed interrati sotto uno strato di terreno vegetale di uno spessore pari a cm. 40 circa, rifiuti inerti che, conferiti da imprese operanti nel settore dell'edilizia, non subivano alcuna delle operazioni (frantumazione/cernita etc.), previste sia dalla normativa vigente sia dalla normativa in vigore all'epoca dei fatti (attività riferibile all'anno 2001);

- rifiuti costituiti da **almeno cento pneumatici di autoveicoli e di motoveicoli fuori uso**, interrati ad una profondità pari a m. 9 circa sotto e lungo la strada di arroccamento sulla sommità del piazzale in area a cavallo fra il piazzale industriale ed il piazzale di cava, su una estensione pari a mq. 100 circa (attività riferibile all'anno 1992);
- rifiuti costituiti da **almeno duecento sacconi in plastica (c.d. big bags)** di capienza pari ad un metro cubo cadauno, non meglio identificabili in quanto non riportanti scritte utili da far risalire al loro originario contenuto o alla provenienza, interrati in area posta a fianco del capannone ex forni, lato esterno ovest (attività riferibile all'anno 2000);
- rifiuti costituiti da una **matrice ghialosa mescolata con terra e con frammenti di asfalto**, aventi un forte odore di idrocarburi (rapporto di prova campione n. 7001 del 22.1.15 ARPAT, rifiuto contaminato da idrocarburi (29200 mg/kg), occultati sul fondo dell'angolo del capannone ex forni lato nord-est ad una profondità di circa 15 metri;
- rifiuti pericolosi costituiti da **manufatti in fibrocemento**, interrati in vari punti dell'area dell'ex cava di Paterno, contenenti fibre di amianto (attività riferibile all'anno 2001);
- rifiuti non pericolosi costituiti da **polverino 500 mesh** contenuti in big-bags per un quantitativo di circa 1.300 tonnellate (aggiunto dal PM all'ud. 8.3.2019).

**Fatto commesso in Vaglia e permanente sino al mese 6.4.2016.**

Parti presenti :

il PM nella persona del dott. Luca Cecconi, Vice Procuratore On. presso la Procura della Repubblica di Firenze;

l'avv.ssa Malcontenti Manetti per l'imputato.

Conclusioni delle parti (ud. 29.5.2020) :

Il PM ha chiesto per Ottaviani Lanciotto la condanna alla pena di anni uno e mesi otto di arresto ed euro 12mila di ammenda.

Il patrono della parte civile Comune di Vaglia ha chiesto che, affermata la penale responsabilità di Ottaviani, egli sia condannato a risarcire il Comune dei danni patiti da liquidare in separata sede, con una provvisoria immediatamente esecutiva di euro 152.000 quale stima sommaria, oltre alla refusione delle spese come da notula.

Il patrono della parte civile Regione Toscana ha chiesto che, affermata la penale responsabilità di Ottaviani, egli sia condannato a risarcire la Regione dei danni patiti da liquidare in separata sede, con una provvisoria immediatamente esecutiva di euro 152.000 quale stima sommaria, oltre alla refusione delle spese come da notula.

I difensori dell'imputato hanno chiesto, in rito, l'improcedibilità dell'accusa in quanto il fatto addebitato è stato già valutato e deciso dal giudice di Genova; nel merito, l'assoluzione perché i materiali inventariati nell'area non sono rifiuti perché fecero legittimamente ingresso e furono utilizzati dalle società autorizzate a trattarli per la produzione di calce e derivati, ed anche il polverino mesh 500 non è un rifiuto ma è un prodotto concretamente usato nell'industria. In ipotesi hanno sollecitato la qualificazione come abbandono o deposito incontrollato di rifiuti anziché discarica e l'intervenuta prescrizione tenendo conto del tempo trascorso dal primo sequestro del 17.2.2014.

**MOTIVAZIONE**

In data 23.6.2017 il PM emetteva il decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di Ottaviani Lanciotto e Ottaviani Tullia, sua figlia, quali concorrenti nella contravvenzione di realizzazione e gestione di una discarica abusiva di rifiuti speciali e pericolosi in Vaglia località Paterno.

All'udienza di smistamento del 16.2.2018, presente Ottaviani Lanciotto ed assente la coimputata, preliminarmente i difensori degli imputati eccepivano il **difetto di competenza** del giudice fiorentino in quanto, osservavano, la competenza spetta per connessione ex art. 12 e 16 CPP al Tribunale di Genova, ove è pendente presso il GUP il proc. RGNR n. 7902/15 per traffico illecito di rifiuti ex art. 260 TU n. 152/06 - tra cui il c.d. polverino mesh oggetto di questa imputazione - trattato dalla Procura Distrettuale di Genova, nel

quale a Ottaviani Lanciotto e Ottaviani Tullia, rappresentanti legali di "COMMERCIALE VAGLIA Srl" e "INDUSTRIALE VAGLIA Srl", è contestato l'acquisto dalla "MED-LINK Srl" di Aulla tra marzo 2011/settembre 2013 di 4038 tonn. di polverino mesh, il successivo stoccaggio e la vendita a terzi <sup>(1)</sup>.

Alla successiva **udienza del 20.4.2018**, nella quale si costituivano parti civili il Comune di Vaglia e la Regione Toscana. Sull'opposizione del PM e delle PP.CC. all'eccezione d'incompetenza, il giudice respingeva la richiesta perché infondata in quanto la realizzazione e gestione della discarica in Paterno – di cui il polverino mesh 500 è solo uno dei componenti illecitamente smaltiti - era già cristallizzata in anni precedenti all'arrivo del polverino mesh, per cui non sussiste la connessione teleologica oggettiva tra la contravvenzione ex art. 256 TU n. 152/06 (reato fine) ed il delitto di traffico illecito ex art. 260 riguardo al polverino (reato mezzo) contestato da marzo 2011 a settembre 2013; né sussiste la connessione soggettiva dell'identità del disegno criminoso in quanto a Ottaviani Lanciotto è contestata la gestione abusiva dei rifiuti incamerati anni prima della ricezione del polverino mesh e mai messi in sicurezza.

All'udienza del **8.6.2018**, presenti entrambi gli imputati, il difensore di Tullia Ottaviani chiedeva procedersi nei confronti dell'assistita con le forme del rito abbreviato condizionato all'acquisizione della perizia depositata nell'incidente probatorio avanti al GUP del Tribunale di Genova. Il giudice stralciava la posizione dell'imputata rimettendola per il giudizio ad altro giudice.

Era quindi dichiarato aperto il dibattimento nei confronti di Lanciotto Ottaviani e su richiesta dalle parti erano ammesse le prove orali e acquisita al fascicolo dibattimentale l'ampia documentazione <sup>(2)</sup>.

Il **8.3.2019** erano escussi i testi del PM : il Vice Sovr. Alfredo Passi del CFS Staz. di Ceppeto <sup>(3)</sup> che si avvaleva di mappa topografica delle aree di ritrovamento dei rifiuti e di fotografie; il dott. Alberto Tessa del Laboratorio ARPAT di Firenze; Giovanni Lapucci operatore tecnico dell'ARPAT Mugello. Il giudice, su richiesta dei difensori dell'imputato concedeva termine a difesa avendo il PM aggiunto all'imputazione il punto relativo ai big-bags contenenti il polverino mesh 500.

All'ud. **27.9.2019** il PM depositava numerosi faldoni di indagine ed erano sentiti i suoi testimoni : Grassi Marco, titolare della Snc Grassi di Prato, Resia Salvatore, Marchi Mirko, Sabatini Stefano ex dipendenti di Lanciotto Ottaviani, il dott. Filippo Grifoni titolare dello studio Tecnologia Ambientale che elaborò un piano di bonifica della ex cava Paterno; Carlo Bambi operatore tecnico dell'ARPAT Mugello che partecipò alle indagini dal primo sopralluogo dell'8.7.2013.

La difesa, allegati numerosi documenti, esaminava il commercialista dott. Carlo Brogioni che per conto di Lanciotto Ottaviani preparò la fusione societaria tra Srl PATERNO e la Srl IMMOBILIARE VAGLIA, e diede vita alla nuova compagine col nome di Srl INDUSTRIALE VAGLIA; questa affittò l'azienda a Srl COMMERCIALE VAGLIA e quando presentò la domanda di concordato con assunzione dei debiti da parte della SpA PRODURRE PULITO, nell'affitto d'azienda subentrò quest'ultima, perché era interessata al sito della ex cava in quanto intendeva realizzare una discarica autorizzata. Il progetto non andò in porto perché, dopo la stipula dell'affitto d'azienda, Produrre Pulito venne a conoscenza, in corso d'indagini, che nell'area industriale di Paterno c'erano grandi quantità di rifiuti speciali, tra cui i big-bags ed altre tipologie interraste.

All'udienza del **15.11.2019** erano esaminati altri testi della difesa : il geologo dott. Jacopo Tinti, che aveva assistito come consulente la MED-LINK per smaltire nel 2018 i big-bags di polverino dallo stabilimento di Aulla e dalla cava di Paterno; l'ing. Carmine Nicoletti, già direttore di Eco-Espanso; l'ex sindaco di Vaglia

<sup>(1)</sup> Il GUP di Genova aveva disposto incidente probatorio sulla composizione del polverino mesh 500 e la sua utilizzabilità come sottoprodotto, con rinvio al 16.5.2018 per la discussione.

<sup>(2)</sup> Per il PM n. 3 faldoni contenenti verb. di accertamento e ispezione dei luoghi; verb. di prelievo e analisi di campioni; verb. di sequestro di documenti. Per la difesa dell'imputato : decr. di ammissione al concordato prev. di Srl INDUSTRIALE VAGLIA in liquidaz. con assunzione del debito da parte di "PRODURRE PULITO SpA"; perizia dei CTU ing. De Faveri avanti al GUP di Genova nel proc. RGNR n. 7902/15 ; Annotaz. di PG in data 9.3.15 e 31.7.15; sent. 24.11.16 del Trib. Firenze RG n. 6897/16 di condanna definitiva di Ottaviani Lanciotto e Tullia per violaz. degli artt. 650 CP e 256 terzo co. D.Lgs n. 152/06 dell'ordinanza del Sindaco di Vaglia n. 12 del 16.4.14 di rimozione dei rifiuti e bonifica dell'area.

<sup>(3)</sup> Ai teste erano mostrate fotografie e mappa dell'area ove erano state localizzate le tipologie dei rifiuti; verbali di prelievo ed analisi dei campioni dei rifiuti presso MED-LINK di Aulla e presso il sito di Paterno; Relaz. Tecnica dello Studio ESA di Paolo Iardella allegata all'istanza presentata dalla Srl MED-LINK alla Provincia di Massa ex art. 208 D.Lgs n. 152/06 per realizzare e gestire un impianto di stoccaggio R13 e recupero R5 di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da sabbie abrasive esauste; fatture di vendita emesse da GMA Garnett verso Srl COMMERCIALE VAGLIA e documenti di trasporto del polverino mesh 500 da Aulla a Paterno.

Fabio Pieri in carica fino alla fine di maggio 2014.

L'udienza del **6.12.2019** fu differita per astensione dei difensori dall'attività e rinviata al **7.2.2020** (sospensione della prescrizione per 58 giorni).

In tale occasione fu escussa dalla difesa l'ing. Francesca Aiello, consulente di Ottaviani durante le operazioni di ispezione e prelievo di campioni da parte della PG nell'area industriale nonché ed autrice col geologo Tinti della relazione tecnica redatta per conto di MED-UNK per contestare la classificazione di pericolosità attribuita da ARPAT al poverino mesh 500.

L'udienza del **27.3.2020** fu sospesa per legge a causa della pandemia Covid-19 (sospensione della prescrizione per 46 giorni) e rinviata al **29.5.2020**

In tale occasione le parti hanno concluso depositando ciascuna ampia documentazione ed il giudice ha rinviato per repliche al **12.6.2020**, quando è stata data lettura del dispositivo.

## **§.1 ESPOSIZIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI E VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA.**

L'istruttoria dibattimentale, che si viene a riferire in relazione all'imputazione elevata contro Lanciotto Ottaviani, è risultata assai complessa per molteplici cause : 1) perché la condotta di discarica abusiva si è venuta a costituire nel corso degli anni, con apporto e abbandono di rifiuti collegati alle attività delle società facenti capo ad Ottaviani, le quali si avvicendarono nel sito industriale di Paterno; 2) perché per ricostruire le attività d'impresa e la tempistica degli smaltimenti illeciti è stato necessario ricercare vecchi documenti e persone su fatti lontani nel tempo; 3) perché la fase iniziale delle indagini si concentrò principalmente sulla provenienza e natura merceologica del polverino mesh 500 contenuto nei big-bags stoccati nei piazzali. Solo nella fase finale delle indagini ed a seguito di carotaggi e scavi emerse la presenza di grandi quantità di rifiuti accumulati nel capannone ed interrati nel sottosuolo, e ciò ha comportato di eseguire campionamenti ed analisi chimiche; 4) perché in corso d'indagine emersero anche indizi di traffico illecito di rifiuti ex art. 260 D.Lgs n. 152/06, per cui la PG ha dovuto seguire le intercettazioni telefoniche, ispezionare altre imprese, fare ulteriori prelievi di campioni ed analisi, ricercare documenti; 5) perché nell'indagine penale si sono inseriti i procedimenti amministrativi del Comune di Vaglia per intimare agli obbligati la messa in sicurezza del sito di Paterno e la rimozione dei rifiuti; 6) perché, con la trasmissione alla Procura di Genova del filone inerente al traffico illecito, lo smembramento dei faldoni non ha giovato all'ordinata ed esaustiva produzione dei documenti pertinenti l'addebito mosso a Lanciotto Ottaviani. È stato quindi faticoso ma necessario collegare in un quadro complessivo l'iter investigativo e le tessere del puzzle consegnate da documenti e testimonianze frammentari.

L'iter della motivazione ripercorrerà al §.1.1 gli sviluppi delle indagini di PG, i procedimenti amm.vi attivati per far rimuovere i rifiuti dal sito di Paterno, la provenienza dei rifiuti e la loro gestione da parte di Lanciotto Ottaviani quale amministratore delle società che per anni hanno operato nell'area industriale. Seguiranno al §.2 le valutazioni giuridiche e l'inquadramento della condotta tenuta dall'imputato anche alla luce della tesi a discolora. Infine saranno determinate al §.3 le conseguenze penali e civili dell'illecito.

### **§.1.1. LE INDAGINI RIGUARDANTI LA DISCARICA DI PATERNO.**

Questo processo trae origine dalle indagini delegate <sup>(4)</sup> al Corpo Forestale dello Stato e all'ARPAT dopo che era stata eseguita d'iniziativa un'ispezione l'8 luglio 2013 presso l'area industriale (Catasto Fol 24 partic. 64, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 99, 102, 115, 116, 130) di Paterno <sup>(5)</sup>, un tempo luogo di estrazione e produzione di calce, sabbie e pietrisco ed ora gestito dalla Srl COMMERCIALE VAGLIA, amministrata da Lanciotto Ottaviani per le vendite, e dalla Srl INDUSTRIALE VAGLIA in liquidazione quale proprietaria dei terreni e produttore dei rifiuti <sup>(6)</sup>.

<sup>(4)</sup> Il termine di scadenza massimo del 5.4.2015 fu prorogato fino al 5.10.2015 dal GIP con autorizzazione del 29.5.2015.

<sup>(5)</sup> Cfr. foto aerea del sito di Paterno, alleg. 28 prodotto dal PM all'ud. 29.5.2020. Cfr Fald. l' CNR 26.7.2013 ed allegati.

<sup>(6)</sup> La Srl INDUSTRIALE VAGLIA assunse tale denominazione a seguito della fusione avvenuta il 14.9.2010 tra la società incorporante Srl IMMOBILIARE VAGLIA, in liquidazione dal 4.2.2009, e la società incorporata Srl PATERNO, in liquidazione dal 16.6.2005.

La IMMOB. VAGLIA fu costituita il 14.4.2005 per la gestione della cava e la vendita di materiali per l'edilizia ed era proprietaria delle partic. 76 e 77; le quote sociali di €. 99.000 erano ripartite tra Lanciotto Ottaviani (98%) e sua moglie

301

In quella prima ispezione era stata notata la presenza di 1300 sacchi di plastica bianca da 1 mc. (big-bags) raggruppati in varie zone del piazzale contenenti una polvere bianca finissima (<0,2 mm), denominata mesh 500, che Lanciotto Ottaviani spontaneamente aveva detto trattarsi di sabbia che Srl COMMERCIALE VAGLIA aveva acquistato nel 2011 presso lo stabilimento Srl MED-LINK di Aulla (Massa), per miscelarla alla calce e quindi rivendere il prodotto come additivo per il calcestruzzo, ed a comprova aveva esibito fatture d'acquisto, documenti di trasporto e la scheda tecnica del prodotto <sup>(7)</sup>.

Nel sopralluogo del 26.7.2013, presente Lanciotto Ottaviani, la PG accertò che nell'area di proprietà della Srl INDUSTRIALE VAGLIA e dal 2.7.2010 nella disponibilità della affittuaria Srl COMMERCIALE VAGLIA, erano visibili e sparsi all'esterno : vari cumuli di calcinacci e demolizioni edili; vecchi mobili da ufficio; fusti metallici con sostanze oleose; n. 4 estintori esausti vicino all'ingresso; una decina di vecchi pneumatici; pezzi di tubi di gomma e guaina catramata; pannelli di cartongesso e poliuretano; un'auto Mini Cooper tg. BAB74650 senza motore e ruote. Al'interno del capannone insacchettamento : sabbia di natura sconosciuta; filtri esausti a manica per polveri; sacchi pieni di calce indurita; demolizioni edili e pannelli di cartongesso; un fusto di plastica con sostanza oleosa; big-bags vuoti; residui recenti di combustione di cavi elettrici. Nel capannone con copertura a botte c'era un enorme cumulo alto fino al soffitto (8 mt.) di materiale granuloso biancastro, che in parte era fuoriuscito da un'apertura sul piazzale esterno dov'erano accatastati altri big-bags bianchi col mesh 500.

La PG, esaminata l'autorizzazione ottenuta dallo stabilimento Srl MED-LINK in Aulla per la rigenerazione di polveri abrasive e valutato l'esito delle analisi dei campioni di polverino mesh 500 prelevati il 25 settembre dai big-bags stoccati nello stabilimento <sup>(8)</sup> e prelevati il giorno dopo dai big-bags giacenti a Paterno <sup>(9)</sup>, concluse che il polverino mesh 500 dovesse essere considerato rifiuto, perché non era un sottoprodotto ex art. 184-bis D.Lgs. n. 152/06 bensì un residuo estraneo alla gamma di prodotti che Srl MED-LINK otteneva dalla rigenerazione delle sabbie abrasive e per giunta pericoloso <sup>(10)</sup> per l'elevato contenuto di metalli (Cr, Ni).

Intanto, il Sindaco di Vaglia Fabio Pieri, che era stato informato <sup>(11)</sup> circa lo stato di degrado e pericolosità ambientale in cui si trovava tutta l'area industriale, con l'ord. n. 19 del 25.7.2013 ordinò a Srl INDUSTRIALE VAGLIA, proprietaria delle particelle dei terreni, e a Srl COMMERCIALE VAGLIA gestore del polverino mesh 500, di mettere in sicurezza i big-bags, raggruppare tutti i rifiuti in gruppi omogenei indicandone natura e provenienza, e provvedere a smaltirli, nonché indicare se esistessero cisterne o tubazioni interrato; su istanza degli obbligati, differì il termine per adempiere al 20.12.2013 (ord. n. 22 del 17.10.2013).

In data 13.12.2013 il dott. Filippo Grifoni, responsabile dello Studio di consulenza Soluzioni Ambiente, su incarico di Lanciotto Ottaviani liquidatore di Srl INDUSTRIALE VAGLIA, depositò in Comune il Piano di rimozione

Clorinda Robertazzi (2%). Lanciotto Ottaviani ricoprì la carica di amministratore dal 30.11.2006 al 3.2.2009, quando fu nominato liquidatore.

La Srl PATERNO aveva incorporato dal 18.12.2000 la Srl CALCE PATERNO, che era stata costituita il 13.7.1998 per la gestione dell'attività estrattiva e degli impianti ed era proprietaria delle partic. 21, 64, 102, 115, 116 e 130. Ottaviani ne era stato socio ed amministratore, così come era stato amministratore della Srl Fornace Candeli che ne possedeva le quote.

Con i contratti d'affitto d'azienda stipulati il 22.6.2010 e registrati il 2.7.2010 le Srl IMMOBILIARE VAGLIA e PATERNO cedettero i rispettivi rami d'azienda ed i terreni di proprietà alla Srl COMMERCIALE VAGLIA, che dal 30.9.2009 conduceva in locazione i terreni partic. 47, 73, 74, 78 (porzione), 79 e 99. di proprietà dell'Ist. Dioces. Sostentam. del Clero.

La Srl COMMERCIALE VAGLIA amministrata da Lanciotto Ottaviani, era stata costituita il 16.1.2008 per esercitare l'attività di vendita di materiali edili, e le quote sociali di €. 10.000 erano state suddivise tra Tullia (3/4) e la sorella Mila (1/4).

<sup>(7)</sup> Tali documenti sono stati acquisiti all'ud. 27.9.2019.

<sup>(8)</sup> Verb. prelievo ARPAT n. 7100 del 25.9.2013 e Rapp. di prova n. 4773 del 10.10.2013 (metalli in mg/kg = Cromo 840; Rame 1400; Nichel 630; Zinco 470).

<sup>(9)</sup> Verb. prelievo ARPAT n. 667 del 26.9.2013 alla presenza di Lanciotto Ottaviani e Rapp. di prova n. 4774 del 10.10.2013 (metalli in mg/kg = Cromo 870; Rame 4000; Nichel 480; Piombo 700; Zinco 530).

<sup>(10)</sup> Va subito detto, per non tornarci su, che la qualificazione di pericolosità H7 attribuita dall'ARPAT al mesh 500 prelevato ad Aulla non è estensibile al mesh presente nei big-bags stoccati a Paterno.

<sup>(11)</sup> Comunicazione 12.7.2013 diretta al Sindaco di Vaglia ex art. 192 terzo comma D.Lgs n. 152/06.



dei rifiuti <sup>(12)</sup>, dando atto che a ottobre era stato provveduto al raggruppamento dei rifiuti, alla copertura dei big-bags stoccati all'esterno, ed al prelievo di campioni per fare le analisi. Tuttavia non era stato possibile spostare *"la calce stoccata nel capannone perché in quantità estremamente rilevante"* <sup>(13)</sup>.

Con l'annotaz. del 30.12.2013 e 30.1.2014 <sup>(14)</sup> la PG informò il PM d'aver accertato :

- che Lanciotto Ottaviani I.r. di COMMERCIALE VAGLIA in data 10.9.2013 aveva depositato altri big-bags di mesh 500 (2700 tonn.) presso la Srl La Service di Farinelli Claudio in Avenza (Massa);
- che il 22.6.2010 la Srl PATERNO e la Srl IMMOBILIARE VAGLIA, entrambe in liquidazione, avevano affittato le rispettive aziende a Srl COMMERCIALE VAGLIA e che quest'ultima il 1.2.2012 aveva affittato l'azienda a SpA Produrre Pulito con facoltà d'acquistare i terreni in quanto assuntore dei debiti oggetto dell'istanza di concordato presentata ex art. 160 LF in data 29.6.2010 da Srl INDUSTRIALE VAGLIA (denominazione assunta dal 14.9.2010 a seguito della fusione tra Immobiliare e Paterno);
- che in virtù dell'affitto d'azienda a SpA PRODURRE PULITO, dalle intercettazioni telefoniche (RIT 2309/13 tel. n. 2115) era emerso che Lanciotto Ottaviani cercasse di cedere a terzi come calce il cumulo esistente nel capannone e che intendesse accollare le spese di allontanamento degli altri rifiuti a Produrre Pulito perché questa aveva urgenza di sgombrare i terreni per creare una discarica autorizzata <sup>(15)</sup>.

In data 1.2.2014 <sup>(16)</sup> il Pubblico Ministero richiese alla PG di ricercare e sequestrare i documenti attestanti i rapporti commerciali inerenti al polverino mesh 500 tra la Srl MED-LINK di Aulla (Massa) e le società gestite di Lanciotto Ottaviani, e al GIP di sottoporre a sequestro preventivo lo stabilimento Med-Link <sup>(17)</sup> ed a sequestro probatorio <sup>(18)</sup> i big-bags ed il capannone industriale con copertura a botte (partic. 80, 99).

In esecuzione del decreto, la Polizia Giudiziaria il 17.2.2014 sottopose a vincolo reale i big-bags ed il capannone Industriale (part. 80, 99), il cui interno era interamente occupato in lunghezza ed altezza da un enorme cumulo di polvere finissima di colore bianco <sup>(19)</sup>.

Il Sindaco di Vaglia, recepita da ARPAT la qualificazione come rifiuto sia del mesh 500 stoccato nella partic. 115, sia del cumulo giacente nel capannone (partic. 99 e 115), con l'ord n. 12 del 16.4.2014 <sup>(20)</sup> ordinò a INDUSTRIALE VAGLIA di adeguare il Piano di rimozione a dette qualificazioni ed ai proprietari/affittuari dei terreni <sup>(21)</sup> di mettere in sicurezza tutti i rifiuti.

Detta ordinanza rimase inattuata <sup>(22)</sup> e il nuovo Sindaco di Vaglia, Borchì, con l'atto n. 7345 del 23.10.2014 ordinò l'esecuzione d'ufficio della rimozione dei rifiuti e la bonifica dell'area col recupero delle spese in danno agli obbligati <sup>(23)</sup>, cui seguì la stima dei costi (euro 152.401), e l'escussione della polizza fideiussoria prestata da Assic. Generali a Srl INDUSTRIALE VAGLIA per la bonifica dell'ex cava (mai portata a termine). La Regione Toscana si rese disponibile a erogare il fabbisogno finanziario <sup>(24)</sup>.

L'esecuzione d'ufficio fu poi sospesa in quanto la Srl MED-LINK, per salvaguardare la propria immagine e della multinazionale GMA, si assunse l'onere di sgomberare l'area dai big-bags col polverino mesh 500 e di

<sup>(12)</sup> Acquisito all'ud. 27.9.2019 dopo la testimonianza del dott. Filippo Grifoni, titolare di Soluzioni Ambiente.

<sup>(13)</sup> Così testualmente a pag. 5 della Relazione illustrativa del piano.

<sup>(14)</sup> Fald. I° pag. 509-669.

<sup>(15)</sup> Benché il contenuto delle intercettazioni non sia utilizzabile in questo processo ex art. 270 CPP, si menziona il passaggio unicamente per rappresentare la sua corrispondenza con i documenti inerenti ai rapporti negoziali intercorsi tra le parti, analizzati nel §.2.

<sup>(16)</sup> Cfr. alleg. 13 depositato all'ud. 29.5.2020.

<sup>(17)</sup> Fald. I° pag. 676.

<sup>(18)</sup> Fald. I° pag. 679-690.

<sup>(19)</sup> Cfr. alleg. 14 depositato all'ud. 29.5.2020.

<sup>(20)</sup> Cfr. Fald. I° pag. 1605-1661.

<sup>(21)</sup> Cfr. retro nota n. 6.

<sup>(22)</sup> Gli Ottaviani padre e figlia furono condannati in via definitiva dal Trib. monocratico di Firenze con sent. 24.11.16 (RG n. 6897/16) per violaz. degli artt. 650 CP e 256 terzo co. D.Lgs n. 152/06 dell'ordinanza del Sindaco di Vaglia n. 12 del 16.4.14, sentenza acquisita al fascicolo all'ud. 8.6.2018.

<sup>(23)</sup> Cfr. Fald. I° pag. 1439.

<sup>(24)</sup> Cfr. documenti depositati dalla parte civile Comune di Vaglia all'ud. 29.5.2020 e dalla parte civile Regione Toscana in allegato alla dichiarazione di costituirsi in giudizio.


smaltirlo come rifiuto <sup>(25)</sup>, attività conclusa alla fine del 2018.

Viceversa, da parte dell'imputato Ottaviani nulla è stato fatto per rimuovere i rifiuti, della cui presenza nell'area industriale era pienamente consapevole nonché responsabile, come si dimostra oltre.

A proposito della qualificazione, (punto 4.24 del Piano redatto da Soluzione Ambiente), del cumulo contenuto nel capannone come "calce commerciabile" perché residua dalla precedente attività di INDUSTRIALE VAGLIA, si deve evidenziare che tale attribuzione merceologica era una volontaria menzogna di Lanciotto Ottaviani, perché egli, - parlando a ottobre 2013 con i tecnici Gianluca Pansini e Stefano Maci di Soluzione Ambiente (RIT 2309/13 ut. 348-5208791 tel. nn. 326, 386, 2014) - temeva che la PG scoprisse la reale natura dei materiali costituenti il cumulo.

All'accertamento della verità la PG giunse dopo avere appreso dagli ex dipendenti di Srl PATERNO Salvatore Resia, Mirko Marchi e Stefano Sabatini che sotto l'enorme cumulo erano stati occultati i residui secchi della decantazione dei fanghi di conceria dell'area di S.Croce sull'Arno.

L'immagine che segue indica le particelle catastali e la topografia dei luoghi ricavata dalle foto aeree della PG <sup>(26)</sup> e dal Piano di gestione dei rifiuti redatto a marzo 2015 <sup>(27)</sup> dall'ing. Aiello e dal geologo Tinti, consulenti di MED-LINK, INDUSTRIALE VAGLIA e COMMERCIALE VAGLIA :



In esecuzione del decr. d'ispezione emesso dal PM il 18.6.2014 <sup>(28)</sup>, la PG, in presenza di Lanciotto Ottaviani, fece eseguire nei giorni 10-11 luglio 2014 dei sondaggi con pala meccanica nel cumulo (3-4000 mc) giacente nel capannone con copertura a botte e prelevò i campioni degli strati sovrapposti di materiali eterogenei per granulometria, colore e odore.

Nel rispetto delle garanzie di difesa, le analisi chimiche <sup>(29)</sup> rivelarono che :

<sup>(25)</sup> Cfr. Piano di messa in sicurezza e smaltimento dei big-bags, presentato a marzo 2015 dai consulenti ing. Aiello e geologo Tinti, in Fald. II° pag. 2609-2710.

<sup>(26)</sup> Acquisite all'ud. 8.3.2019.

<sup>(27)</sup> Acquisita all'ud. 7.2.2020.

<sup>(28)</sup> Cfr. alleg. 16 depositato all'ud. 29.5.2020.

<sup>(29)</sup> Cfr. Esito ispezioni 10-11.7.2014 di ARPAT allegate all'Annotaz. PG dep. il 1.11.2014 in Fald. II°. pag. 1536-1571.

*Handwritten signature or initials.*

① lo strato più superficiale di colore bianco (rapp. prova 249) era costituito da solfato di calcio cioè fanghi essiccati di salamoia provenienti dalla SpA Solvay Chimica Italia di Rosignano M.mo. Infatti dalla documentazione rinvenuta nell'ufficio del piazzale industriale, è emerso che Srl PATERNO ne ricevette a dicembre 2002 un quantitativo circa 3200 tonn. tramite l'intermediario Srl Angiola di Pisa e che la compravendita fu opportunamente celata nei DDT, perché i carichi, trasportati con i camion di Srl PATERNO TRASPORTI, erano apparentemente destinati all'impianto di smaltimento di Srl Ecotecna con sede a Borgo S.Martino (Roma), ma in realtà furono depositati nel capannone della PATERNO, il reale acquirente. Un successivo ritiro di fanghi di salamoia di Solvay Chimica fu fatto nel 2004 da Srl PATERNO, con l'intermediazione di Srl Angiola, stavolta per 10.000 tonn. per un compenso al vettore di €. 332.505 <sup>(30)</sup>.

Non è stato reperito alcun documento d'acquisto da parte di Srl PATERNO e quindi il compenso al trasportatore Srl PATERNO TRASPORTI nasconde la vendita illecita dei fanghi di salamoia ad Ottaviani. Tra i documenti rinvenuti c'era una scheda tecnica del prodotto inviata il 14.3.2005 da Srl COMMERCIALE VAGLIA a Srl Fedeli di Pisa, in cui Srl PATERNO, quale produttore, affermava che il solfato di calcio della Solvay sarebbe stato preparato con inerti di minima dimensione e con calce idrata per ottenere un materiale idoneo ai riempimenti e sottofondi stradali. Si tratta all'evidenza del tentativo di Ottaviani Lanciotto di vendere il rifiuto ricevuto dalla Solvay e dargli la veste di sottoprodotto utilizzabile, benché l'imputato sapesse benissimo che si trattava di un rifiuto industriale del quale non aveva alcuna autorizzazione né a riceverlo né a recuperarlo.

② nello strato sottostante c'era in gran quantità un fango secco di colore marroncino e odore pungente di ammoniaca (rapp. prova 228, 248, 250, 251) proveniente dal trattamento dei liquami di conceria presso l'impianto di Srl Ecoespanso di S.Croce sull'Arno.

In proposito l'ing. Carmine Nicoletti <sup>(31)</sup> direttore di Srl Ecoespanso, ditta autorizzata dalla Prov. di Pisa con determ. n. 1863 del 1.12.1998 al trattamento dei fanghi di conceria, ha testimoniato che nel 2000 dal processo di trattamento con ammoniaca dei fanghi di conceria veniva ricavato per inertizzazione un granulato e che, per evitare i costi di smaltimento, Ecoespanso lo vendeva a basso prezzo (E. 3,5 al chilo) come additivo (filler) per malte. Successivamente il processo di trattamento fu modificato e cessò la vendita del filler dal 2004 perché la Provincia autorizzò Ecoespanso a recuperare i fanghi e miscelarli con le ceneri dell'ENEL e col carbonato di calcio per produrre il "Plastofill", una MPS per la produzione di conglomerati cementizi, bituminosi e calcestruzzi.

Dunque, poiché Srl CAVA PATERNO acquistò il filler prima che Ecoespanso fosse stata autorizzata a produrre il "Plastofill", il basso prezzo della vendita del granulato appare sintomatico che Ottaviani, per produrre la malta cementizia, consapevolmente acquistò un rifiuto, e che, dopo avere sperimentato lo scarso gradimento delle imprese, lo abbandonò nel capannone nascondendolo sotto lo strato superficiale della salamoia Solvay acquistato nel 2002.

Infatti Marco Grassi, socio dell'impresa Srl Grassi di Prato, ha riferito <sup>(32)</sup> che Ottaviani nel 2000 per alcuni mesi gli vendette circa 450 tonnellate di filler, ma miscelandolo per fare il calcestruzzo, constatò che era inidoneo a quell'uso perché assorbiva l'acqua e quindi smise di comprarlo.

Anche Salvatore Resia, che lavorò per Ottaviani, ha ricordato <sup>(33)</sup> che Srl CALCE PATERNO, dopo che l'attività estrattiva era cessata, non potendo più sostenere i costi per approvvigionarsi delle materie prime per produrre il cemento, nel 2000 acquistò, prelevandolo a S.Croce sull'Arno, una polvere inerte che "puzzava e irritava gli occhi".

Dello stesso contenuto la testimonianza dell'autista Mirko Marchi, che lavorò per Srl CALCE PATERNO dal 1996 fino al 2001, il quale andò a caricare il filler a S.Croce 5-6 volte col camion da 250 quintali <sup>(34)</sup>.

<sup>(30)</sup> Cfr. documenti acquisiti all'ud. 27.9.2019, rinvenuti all'interno dell'ufficio dell'impianto della ex cava Paterno il 25 settembre 2014.

<sup>(31)</sup> Cfr. ud. 15.11.2019 e documentazione acquisita all'ud. 27.9.2019 : autorizzazione Prov. di Pisa n. 1438 del 29.3.2004 a Ecoespanso Srl alla produzione di "Plastofill" (miscela di fanghi e ceneri dell'ENEL) ricavato dai fanghi di conceria; fatture di vendita da Ecoespanso a Srl CALCE PATERNO da luglio a novembre 2000 di "filler per la produzione di calce idraulica" per un quantitativo totale di tonn. 1503,680 al prezzo di E. 3,5/kg.

<sup>(32)</sup> All'ud. 27.9.2019.

<sup>(33)</sup> All'ud. 27.9.2019.

<sup>(34)</sup> All'ud. 27.9.2019.



③ un saccone contenente **sabbia mista a limo argilloso di colore grigio** (rapp. prova 252) ed al fondo del cumulo un modesto quantitativo di **spezzato di cava misto con un granulato nerastro** (rapp. prova 229). Tali abbandoni di materiale verosimilmente risalgono all'epoca in cui era ancora attiva l'attività estrattiva della calce e la produzione di materiali per l'edilizia da parte della Srl CAVA PATERNO cui subentrò Srl PATERNO, entrambe di Lanciotto Ottaviani.

In conseguenza delle migliaia di tonnellate di quei rifiuti risultanti dai DDT, che non corrispondevano al pur notevole cumulo ispezionato, il PM ordinò il 19.9.2014 ulteriori ricerche in situ e la PG, in presenza di Lanciotto Ottaviani e dei suoi consulenti Aiello e Tinti, con l'ausilio tecnico della ditta Tecna fece eseguire a gennaio-marzo 2015 una serie di carotaggi diagonali nel cumulo presente nel capannone e nel deposito ex forni (partic. 99) e nel capannone insacchettamento (part. 115) nonché numerosi scavi con benna meccanizzata nelle zone esterne (part. 99) dove un tempo c'era il piazzale di caricamento dei materiali di cava verso i depositi e i forni, e lungo la strada di arroccamento fino alla parte più alta della cava (part. 102).

Di alcuni materiali estratti sono state fatte le analisi chimiche per conoscere le caratteristiche dei rifiuti <sup>(35)</sup>. Il complesso risultato di tali operazioni tecniche, -- un vaso di Pandora pieno di rifiuti! --, è compendiato nel verb. ispettivo acquisito all'ud. 8.3.2019 con allegate le foto aeree, i verbali di campionamento ed i rapporti di prova, ai quali si fa rinvio.

In sintesi :

- ① il cumulo giacente nel capannone con copertura a botte è costituito :
    - da uno strato più esterno di colore bianco e inodore costituito da fanghi di salamoia provenienti dalla Solvay Chimica (cfr. sondaggi 10-11 luglio 2014; verb. campione 7002),
    - da uno strato sottostante di colore marrone e odore pungente, costituito dai fanghi di conceria di Ecoespanso (cfr. sondaggi 10-11 luglio 2014),
    - da uno strato sottostante di terra frammista a fresato d'asfalto grigio contaminato da idrocarburi (verb. campione 7001);
  - ② nell'adiacente locale deposito ex forni un cumulo di fanghi Ecoespanso miscelati con ghiaia fine e limo argilloso (verb. campione 7003).
  - ③ nel capannone insacchettamento : sacchi di carta vuoti, semipieni o ancora intatti con calce ormai indurita e non commerciabile; un cumulo eterogeneo di polverino 500 mesh; calcinacci, filtri sporchi per la raccolta della polvere;
  - ④ in uno dei tre silos cenere nera (verb. campione 7004) che secondo il teste Resia proveniva dall'ENEL e veniva mescolata alla calce;
  - ⑤ in un locale adiacente n. 16 fusti metallici di cui n. 1 contenente olio esausto (verb. campione 7005), n. 2 pieni di olio ed i restanti vuoti ma sporchi all'interno di sostanze oleose.
  - ⑥ Nelle aree esterne e sparsi in più punti delle partic. 79, 80, 99 sono stati individuati, al di sotto di uno strato di terreno naturale con cui erano stati occultati, rifiuti di caratteristiche eterogenee in massima parte concentrati nel preesistente piazzale di caricamento e trasporto ai locali forni-deposito <sup>(36)</sup>. In tale area sono stati gettati e sovrapposti alla rinfusa in grandi quantità fanghi secchi di decantazione/scavo di gallerie TAV, resti di demolizioni edili, ferri e colonnine di calcestruzzo, frammenti di plastica e fibrocemento, fanghi secchi di salamoia della Solvay Chimica, cumuli di big-bags vuoti, fresatura d'asfalto.
- Nelle residue aree che costeggiano la strada di arroccamento fino alla sommità della cava (partic. 102), fanghi di salamoia Solvay, fanghi della TAV, pneumatici, calcinacci, residui di demolizioni edili.

Infine, il PM in data 30.3.2016 ordinò alla PG di sottoporre a sequestro probatorio le partic. 77, 78, 79,

<sup>(35)</sup> I verbali di prelievo ed i rapporti di prova sono stati acquisiti all'ud. 8.3.2019.

<sup>(36)</sup> Cfr. foto aeree a pag. 24 e 25 del verb. Ispezione 29.7.2015.

**80, 99, 102 e 115, vincolo costituito dal 6 aprile 2016 <sup>(37)</sup>.**

A conclusione del paragrafo si può ritenere dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio che tutti i materiali catalogati siano rifiuti speciali (taluni pericolosi) e che la loro collocazione nel terreno o nei locali fatiscenti del sito industriale, -- ormai in disuso perché dagli inizi del 2009 Srl PATERNO e Srl IMMOBILIARE VAGLIA unificatesi in Srl INDUSTRIALE VAGLIA sono inattive perché messe in liquidazione a causa di debiti ed ipoteche --, è riferibile alla volontà di Lanciotto Ottaviani, attualmente rappresentante e amministratore della Srl COMMERCIALE VAGLIA, unica compagine ancora operativa.

### **§.1.2 LE SOCIETÀ FACENTI CAPO A LANCIOTTO OTTAVIANI.**

Una volta accertata la provenienza e la natura dei rifiuti accumulati nel sito di Paterno nel corso degli anni, è necessario riferire gli elementi di prova che portano a concludere che l'imputato Lanciotto Ottaviani, gestore delle imprese che si sono avvicendate nell'area, dopo aver accettato i conferimenti nel sito ed avere in parte utilizzato i materiali per produrre malte cementizie, per una parte li ha abbandonati nei capannoni, per l'altra parte li ha occultati ricoprendoli con terra.

Il ripido versante est del Poggio Castellina costituito da giacimenti di alberese e rocce calcaree ricche di carbonato di calcio per molti anni fu oggetto di attività estrattiva.

Nel 1995 <sup>(38)</sup> Srl CALCE PATERNO, proprietaria della partic. 102 e conduttrice della 78 dell'Ist. Diocesano, fu autorizzata a coltivare soltanto la parte alta (> 416 m.) e tenuta a fare il recupero ambientale della parte bassa del fronte già esaurito ed estremamente fratturato (part. 99), che infine fu oggetto di un progetto definitivo di recupero <sup>(39)</sup>.

In data 22.5.2000 l'attività estrattiva fu definitivamente interrotta in quanto il recupero ambientale non era stato eseguito <sup>(40)</sup>.

Durante l'esercizio dell'attività estrattiva la Srl CALCE PATERNO era dotata di impianti di frantumazione e vagliatura per la produzione di pietrisco e sabbie che confluivano nei depositi posti nella partic. 80 e la calce veniva cotta nei forni collocati nel capannone con copertura a botte e poi idratata (calce idraulica) con materiali di copertura; la produzione era insacchettata nel capannone di fronte e trasportata dalla Srl PATERNO TRASPORTI dell'Ottaviani, il quale era socio della Srl CALCE PATERNO e proprietario delle quote della Srl Fornace Candeli che deteneva le quote della CALCE PATERNO <sup>(41)</sup>. Nel 2001 Srl PATERNO incorporò per fusione la Srl CALCE PATERNO e proseguì l'attività estrattiva e la produzione della calce spenta con i fanghi di depurazione delle acque dei cantieri della TAV.

Tale utilizzo era stato previsto negli accordi programmatici per la realizzazione della linea ferroviaria Alta Velocità da parte del Consorzio CAVET e Srl CALCE PATERNO era stata autorizzata dalla Provincia (aut. n. 1006 del 13.11.98 ex art. 31-33 D.Lgs n. 22/97 – DM 5.2.98) a fare uso dei fanghi argillosi e non pericolosi per lo spegnimento della calce, utilizzo contrattualizzato e remunerato da CAVET <sup>(42)</sup>.

Tuttavia, a seguito di ispezioni dei tecnici ARPAT, fu contestato alla Srl CALCE PATERNO per un verso di avere scavato oltre il limite di cava - per cui nel 2000 l'attività estrattiva cessò -, per l'altro di avere utilizzato nella produzione il c.d. smarino proveniente dallo scavo di gallerie della TAV frammisto di elementi antropici (stecche di vetroresina, aghi d'acciaio) per di più intriso di idrocarburi <sup>(43)</sup>.

<sup>(37)</sup> Alleg. 32 e 33 depositati dal PM all'ud. 29.5.2020.

<sup>(38)</sup> Aut. Comunale n. 6658 del 27.6.1995.

<sup>(39)</sup> Aut. Comunale n. 3027 del 19.3.1999.

<sup>(40)</sup> Ord. Sindaco di Vaglia n. 50 del 22.5.2000.

<sup>(41)</sup> Cfr. teste dott. Tessa, responsabile ARPAT Firenze ud. 8.3.2019; testi Resia, geom. Sabatini, dott. Tredici, dott. Neroni, ud. 27.9.2019.

<sup>(42)</sup> Cfr. contratto 27.3.1998 tra CAVET e Srl Calce Paterno per smaltimento fanghi pressati, alleg. 25 prodotto dal PM all'ud. 29.5.2020.

<sup>(43)</sup> Testi Lapucci, ud. 8.3.2019; dott. Tredici e Bambi, ud. 27.9.2019; alleg. 23 prodotto dal PM all'ud. 29.5.2020.

Dal cronologico del dott. Tredici, depositato dai difensori all'ud. 29.5.2020, si evince che alla Srl Calce Paterno fu intimato (ord. n. 49 del 19.5.2000 e proroga n. 98 del 9.10.2000) di presentare il Piano di caratterizzazione funzionale alla bonifica ex art. 17 D.Lgs n. 22/97 e DM n. 471/99. Il Piano fu approvato ed autorizzato dal Comune con atto n. 11136 del 21.11.2001. Seguì in data 10.3.2003 da parte di Srl Paterno la presentazione del Progetto di bonifica, approvato e reso esecutivo il 28.10.2003, ed iniziò lo scotico e smaltimento del terreno inquinato. La Provincia con

Frattanto a luglio 2002 il Consorzio CAVET aveva ottenuto di poter trasportare a Paterno le terre di scavo della galleria di Vaglia, non essendo più capiente il deposito di Cardetole, onde utilizzarle per il futuro tombamento della ex cava, che era stata inserita tra le aree di recupero nel Piano Strutturale di Vaglia.

Dopo molti anni, finalmente Srl PATERNO ultimò il recupero della parte alta della ex cava (partic. 78, 102, 103), certificato dalla Provincia con atto n. 323 del 7.2.2005.

In vista di realizzare il recupero dell'area industriale, il Comune di Vaglia deliberò<sup>(44)</sup> la variazione della precedente destinazione d'uso D2 della parte superiore della cava (part. 102 e 78) in E1 Speciale, ed il 9.7.2005 CAVET presentò il progetto di recupero ambientale (PREVAM), che in data 8.8.2006 ottenne il parere favorevole del Min. Ambiente.

Frattanto ad aprile 2005 Ottaviani aveva costituito la Srl IMMOBILIARE VAGLIA, destinata a prendere il posto di Srl PATERNO, messa in liquidazione a giugno 2005 perché oberata dai debiti e poi assorbita il 14.9.2010 in Srl INDUSTRIALE VAGLIA. Il 16.1.2008 Ottaviani costituì la Srl COMMERCIALE VAGLIA per scindere ed attribuire alla new-co l'attività di vendita e lasciare alla IMMOBILIARE VAGLIA (poi denominata Srl INDUSTRIALE VAGLIA) i debiti dell'attività produttiva a causa dei quali fu messa in liquidazione prima di presentare l'istanza di concordato (retro nota n. 6).

Dopo averle comunicato la sospensione dell'attività<sup>(45)</sup>, a settembre 2005 la Provincia revocò alla Srl CALCE PATERNO l'autorizzazione al recupero di inerti<sup>(46)</sup>.

Con l'entrata in vigore del T.U. Ambientale n. 152/06 – rectius il D.Lgs n. 117/2008 che all'art. 10 consente di ripristinare il sito solo con i rifiuti di estrazione - il PREVAM fu definitivamente abbandonato<sup>(47)</sup>.

Sorte analoga ebbe il Progetto di messa in sicurezza permanente presentato da Srl PATERNO in data 4.3.2008 e da allora ad oggi nessuna rimozione dei rifiuti è stata fatta da Ottaviani, per cui la situazione del sito di Paterno è quella accertata dalla PG : rifiuti di differente natura e provenienza abbandonati in superficie in luoghi diversi esterni e nei capannoni industriali, e rifiuti interrati nell'ex piazzale di caricamento degli inerti posteriore al deposito ex forni ed al capannone con copertura a botte.

La successione delle società come sopra riassunta, dimostra che Srl PATERNO, cui erano state revocate le autorizzazioni, non poté proseguire l'attività estrattiva né continuare a utilizzare nella produzione gli scarti (residui di demolizioni, fresato d'asfalto, terre e fanghi di scavo ecc.), per cui in un primo periodo cercò di mandare avanti l'attività produttiva approvvigionandosi presso terzi delle materie prime per mescolarle con la calce stoccata.

In particolare, i testi Salvatore Resia e Stefano Sabatini hanno riferito che, cessata l'estrazione della calce e l'attività di recupero delle terre e fanghi della TAV, per un breve periodo Ottaviani provò a continuare l'attività con la Srl PATERNO procurandosi sabbie e polveri comprandole da terzi, ma l'acquisto era dispendioso e poco remunerativo, per cui Ottaviani decise di procurarsi materiali alternativi per fare la miscela con la calce.

Oltre a quanto già considerato nel paragrafo precedente, le testimonianze ed i documenti acquisiti al fascicolo scandiscono nel tempo l'attività illecita e consapevole dell'imputato di utilizzo di rifiuti speciali per miscelarli con la calce, e danno spiegazione della sovrapposizione e dei volumi di essi rinvenuti nei locali oppure interrati nelle partic. 79, 80 e 99 :

**A) rifiuti di demolizioni edili con frammenti di fibrocemento, verosimilmente ricevuti da CALCE PATERNO quando aveva l'autorizzazione semplificata a recuperare sabbie e pietrisco ma che, cessata l'attività, Lanciotto Ottaviani lasciò inutilizzabili in più punti nell'area industriale ormai in disuso, provvedendo ad occultarli sotto uno strato di terreno vegetale;**

---

atto n. 323 del 7.2.2005 certificò l'avvenuta bonifica delle part. 78, 102 e 103. Il tombamento dei rifiuti scoperto a nel 2015 in seguito agli scavi in profondità dimostra che Ottaviani non realizzò interamente la bonifica.

<sup>(44)</sup> Cfr. Delib. Comune di Vaglia n. 60 del 29.9.2005 alleg. 22 prodotto dal PM all'ud. 29.5.2020. In particolare, la variazione interessò tutta l'area di proprietà o in godimento alle società dell'Ottaviani (partic. 77, 78, 79, 80, 99 e 115) declassate in E1 Speciale per poter realizzare il PREVAM.

<sup>(45)</sup> Prot. n. 73287 del 12.4.2002, alleg. 27 prodotto dal PM all'ud. 29.5.2020.

<sup>(46)</sup> Con determina n. 2612 del 9.9.2005.

<sup>(47)</sup> Testi dott. Neroni ud. 27.9.2019 e Pieri, ud. 15.11.2019.

**B) diecine di vecchi pneumatici**, che un tempo venivano usati per accendere i forni di cottura della calce (teste Resia) e che, cessata l'attività estrattiva, furono abbandonati al suolo e ricoperti con terreno vegetale.

**C) centinaia di sacchi di plastica bianchi di provenienza non accertabile**, interrati dietro i locali deposito e forni:

**D) cumuli di fresato d'asfalto contaminato da idrocarburi (29200 mg/kg)**, nascosti nel capannone a botte al disotto del cumulo di fanghi di salamoia e di conceria, rifiuti che in nessun caso potevano essere ricevuti da CALCE PATERNO come rifiuto riutilizzabile in autorizzazione semplificata;

**E) da luglio a novembre 2000 Srl CALCE PATERNO si procurò 1503,680 tonn. di fanghi secchi di depurazione conciarla presso Srl Ecoespanso di S.Croce sull'Arno al prezzo simbolico di € 3,5/kg<sup>(48)</sup>.**

Al trasporto provvedeva l'autista Marchi<sup>(49)</sup> dipendente di Srl PATERNO TRASPORTI fino al 2001, il quale ha rammentato di avere fatto numerosi viaggi a Santa Croce sull'Arno presso Srl Ecoespanso, gestore dell'impianto consortile di trattamento dei fanghi delle concerie, per prelevare e portare a Paterno grandi quantitativi di una polvere biancastra intrisa di ammoniaca, **sostanza che Ottaviani utilizzava mescolandola con la calce e che vendeva come additivo (c.d. filler) per cemento. Dopo un po' il prodotto fu rifiutato e il quantitativo, già presente nel capannone, fu lasciato lì dentro inutilizzabile.**

L'analisi chimica del campione estratto dal cumulo ha confermato l'ipotizzata provenienza dall'impianto di Ecoespanso per la fortissima presenza di cromo esavalente, componente chimico tipico nell'industria di conceria dei pellami.

Un quantitativo di circa 450 tonnellate di filler fu acquistato dalla Snc Grassi di Prato produttore di calcestruzzi e riempimenti stradali, il cui socio Grassi Marco<sup>(50)</sup> ha confermato l'approvvigionamento e l'idoneità del filler per la produzione del calcestruzzo.

**F) nel dicembre 2002 la Srl PATERNO si procurò, tramite l'intermediario Srl Angiola di Pisa, 3200 tonn. di fanghi secchi di salamoia (solfato di calcio) della SpA Solvay Chimica di Rosignano M.mo, apparentemente destinata a smaltimento come rifiuto presso l'impianto autorizzato della Srl Ecotecnica in provincia di Roma, e che invece furono scaricati ed utilizzati a Paterno. Tra dicembre 2003 e aprile 2004 la Srl Paterno prese ulteriori 10.000 tonn. di fanghi di salamoia<sup>(51)</sup>.**

**L'imputato Ottaviani era pienamente consapevole che i fanghi di salamoia erano un rifiuto e non un sottoprodotto commerciabile perché nonostante le ricerche non è stato trovato alcun atto di vendita da parte del produttore Solvay Chimica, il quale pagò i trasporti fino a Paterno.**

L'imputato intendeva utilizzare illecitamente i fanghi per mescolarli con la calce e farne un prodotto idoneo *"per la preparazione di materiale di riempimento e di sottofondo stradale"* come si legge nella scheda tecnica inviata da Srl COMMERCIALE VAGLIA alla Srl Fedeli di Pisa, scheda falsa perché occulta completamente la presenza di metalli (Cu, Cr, Ni, Pb, Zn) e idrocarburi, che furono trovati in quantità importanti nel campione prelevato dal cumulo<sup>(52)</sup> fol. 1544 Annotaz. ARPAT Fald. II°)

Il teste Marchi ha riferito altresì che l'Ottaviani faceva miscelare il rifiuto di conceria appena descritto con una polvere bianca proveniente dalla Solvay.

La documentazione di trasporto (DDT) trovata negli uffici della PATERNO TRASPORTI Srl, dimostra che nel 2002 la Srl PATERNO, su apparente incarico della Ra.Ri. Srl di Livorno cui fatturò la prestazione ad €. 28/kg senza che sia stato trovato l'ordine, trasportò 3200 tonn. a Vaglia, benché il solfato di calcio della Solvay fosse

<sup>(48)</sup> Alleg. 31 prodotto dal PM all'ud. 29.5.2020. Dopo che Ecoespanso ottenne l'aut. n. 1438 del 29.3.2004 per produrre il "Plastofill", smise di cedere i fanghi a Srl Paterno e li smaltì presso Waste Recycling, cfr. alleg. 29 e 31 ibidem.

<sup>(49)</sup> Sentito all'ud. 27.11.2019.

<sup>(50)</sup> Sentito all'ud. 27.11.2019 e del quale sono state acquisite le SIT rese alla PG il 27.12.2013 e 17.2.2014.

<sup>(51)</sup> Cfr. i documenti di trasporto e la corrispondenza tra Srl Angiola e la Srl Paterno, alleg. 17, 18 e 19 depositati dal PM all'ud. 29.5.2020.

<sup>(52)</sup> Fald. II° pag. 1544.

destinato alla Srl Ecotecnica di Borgo S.Martino (Roma) che gestisce un impianto di trattamento dei rifiuti. Successivi trasporti avvennero nel 2004 per 10.000 tonn. su incarico dell'intermediario Srl Angiola di Pisa, cui Paterno Srl rimise undici fatture per un complessivo di €. 332.505.

In ordine di tempo l'ultimo approvvigionamento di materiale da mescolare alla calce è il polverino mesh 500, che fu acquistato da Srl COMMERCIALE VAGLIA apparentemente come sabbia, cui conviene dedicare la trattazione che segue.

### §.1.3 QUALIFICAZIONE DEL POLVERINO MESH 500 COME RIFIUTO.

In esordio si deve riferire che il trasferimento per competenza dalla Procura di Firenze alla Procura di Genova degli atti d'indagine inerenti al traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs n. 162/06), in cui era implicato anche Lanciotto Ottaviani, ha avuto conclusione con la sentenza n. 679/18 emessa dal GUP di Genova il 11.6.2018, il quale ha assolto tutti gli imputati perché il fatto non sussiste<sup>(53)</sup>.

Si deve affermare allora che l'esito del processo genovese non è causa di improcedibilità ex art. 649 CPP<sup>(54)</sup> di questo processo : sia perché a Genova si discuteva il traffico illecito di rifiuti ex art. 260, che è condotta diversa dalla gestione di discarica abusiva peraltro quest'ultima realizzata anteriormente (Cass.Pen. sent. n. 12175 del 14.3.2017; Id. sent. n. 3315 del 23.1.2017; Id. sent. n. 19712 del 13.5.2015); sia perché il polverino mesh 500 rinvenuto nella ex cava Paterno è solo uno dei rifiuti che Ottaviani ha abbandonato definitivamente nell'area di Paterno; sia perché quella sentenza poggia sull'assunto erroneo che il polverino mesh 500 sia un sottoprodotto e non un rifiuto (infra B).

**A)** Ciò detto, in punto di fatto è documentalmente dimostrato – peraltro Ottaviani non lo nega – che i **1300 big-bags di mesh 500**<sup>(55)</sup>, rinvenuti dalla PG a luglio 2013 in più aree del piazzale industriale di Paterno, furono acquistati da Srl COMMERCIALE VAGLIA<sup>(56)</sup>, di cui Lanciotto Ottaviani era legale rappresentante, dalla multinazionale tedesca GMA GARNET EUROPE GMBH e prelevati dallo stabilimento di Srl MED-LINK di Aulla (MS), società quest'ultima appositamente creata dalla multinazionale a gennaio 2009<sup>(57)</sup> ed operativa da luglio 2010 per la rigenerazione di sabbie abrasive usate, produzione e commercio all'ingrosso di sabbie abrasive nuove di granulometria meno fina (80, 200 e 350) del mesh 500 presente nei big-bags<sup>(58)</sup>.

Secondo l'esposizione tecnica redatta da ESA Studio, propedeutica all'autorizzazione, e direttamente constatato dagli agenti di PG in occasione delle ispezioni ad Aulla, Srl MED-LINK fu autorizzata ex art. 208 D.Lgs n. 152/06 dalla Provincia di Massa (determina n. 8601 del 17.6.2009) a costruire e gestire lo stabilimento, nel quale la casa madre recapita la materia prima – granato almandino australiano di eccellente durezza – e le sabbie abrasive già utilizzate, (che sono rifiuti speciali CER 12.01.17), prelevate nelle industrie clienti che usano l'almandino per tagliare, levigare, lucidare semilavorati di metallo, vetro, ceramica, pietra con la tecnica del water-jet. Dalle sabbie esauste MED-LINK ricava per trattamento di rigenerazione (R5) nuove sabbie abrasive di grossezze specifiche, che rivende alla casa madre, la quale provvede alla reimmissione in commercio.

L'impianto di Aulla funziona così : le sabbie esauste vengono caricate sul nastro trasportatore della linea di trattamento, che è segmentata in stadi progressivi : prima l'asciugatura in forno, poi la separazione manuale e vibro-meccanica per pulire il granato dai residui rimasti dopo l'impiego nelle industrie, (ad es. frammenti di cromo e nichel); poi i nastri trasportatori portano le sabbie ai setacci, che hanno fori passanti diversi per selezionare le granulometrie specifiche idonee al reimpiego : 80, 200 e 350 mesh.

<sup>(53)</sup> Sent. n. 679/18 emessa nel proc. RGNR n. 7902/15 e passata in giudicato il 18.9.2019, acquisita al fascicolo.

<sup>(54)</sup> Principio di ne bis in idem sostanziale per identità del fatto storico-naturalistico, che comporta identità della condotta, dell'evento, del nesso di causalità, dei soggetti, del luogo e della data, cfr. Cass.Pen SU sent. n. 28 settembre 2005, n. 34655.

<sup>(55)</sup> Ciascun big-bag corrisponde a circa 1 m<sup>3</sup> e pesa circa 1,5 tonn.

<sup>(56)</sup> Un ulteriore quantitativo di 1500 big-bags di mesh 500 acquistato da Srl Commerciale Vaglia a settembre 2013 fu collocato temporaneamente, dopo l'ispezione della PG a luglio, presso la Srl La Service di Claudio Farinelli in Avenza (MS) via Frassina 94.

<sup>(57)</sup> Cfr. Annotaz. 20.S.2014 dell'Agenzia delle Entrate.

<sup>(58)</sup> Cfr. allegati 1-4 prodotti dal PM all'ud. 29.5.2020. In metrologia il termine inglese "mesh" identifica la dimensione del granulo passante nella griglia, per cui più la griglia è stretta, minore è la dimensione del granulo.

Jeli

